



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

**DELIBERA N. 237/17/CONS**

**ARCHIVIAZIONE DEGLI ESPOSTI PERVENUTI DALLA  
SIG.RA NADIA SPALLITTA, CANDIDATA A SINDACO DI PALERMO,  
DALLA SIG.RA MARIKA CASSIMATIS, CANDIDATA A SINDACO DI  
GENOVA E DALLA SIG.RA CATERINA BETTI, IN RAPPRESENTANZA DEL  
SOGGETTO POLITICO “RISCOSSA ITALIA”, NEI CONFRONTI DELLA  
SOCIETÀ LA7 S.P.A. PER LA VIOLAZIONE DELLE NORME IN MATERIA  
DI PAR CONDICIO NEI PROGRAMMI DIFFUSI DURANTE LA CAMPAGNA  
PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE DELL’11 GIUGNO 2017**

**(Programma “DiMartedì” del 30 maggio e del 6 giugno 2017)**

## **L’AUTORITÀ**

NELLA riunione del Consiglio del 12 giugno 2017;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante “*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica*”;

VISTA la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante “*Disposizioni per l’attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”, di seguito denominato *Testo unico*;

VISTA la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante “*Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni*”;

VISTA la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante “*Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 125/17/CONS;



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

VISTA la delibera n. 256/10/CSP, del 9 dicembre 2010, recante il “*Regolamento in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa*”;

VISTA la delibera n. 169/17/CONS, del 18 aprile 2017, recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l’elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli Comunali, nonché dei Consigli circoscrizionali, fissate per il giorno 11 giugno 2017*” pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 99, del 29 aprile 2017;

VISTO l’esposto presentato in data 31 maggio 2016 dalla sig.ra Nadia Spallitta, candidata a sindaco di Palermo, nei confronti della società LA7 S.p.A., di seguito denominata anche LA7, con il quale ha segnalato che «*in data 30 maggio 2017 nel corso della trasmissione “DiMartedì”, condotta da Giovanni Floris, si è svolta una sezione relativa alle elezioni amministrative che si terranno l’11 giugno 2017 a Palermo. In occasione di questo servizio televisivo sono stati intervistati solo tre dei sei candidati [...] mentre la scrivente non è stata intervistata, con violazione delle norme sulla par condicio e rilevante danno all’immagine e alla candidatura della scrivente*». L’esponente ha chiesto, pertanto “*di intervenire con urgenza per garantire il rispetto delle leggi poste a fondamento della nostra democrazia*”;

VISTO l’esposto presentato in data 7 giugno 2017 nei confronti della società LA7 dalla sig.ra Marika Cassimatis, candidata a sindaco del comune di Genova per le amministrative 2017, con il quale è stata segnalata la presunta violazione da parte della società LA7 delle norme in materia di *par condicio*. In particolare l’esponente ha denunciato «*la grave violazione della par condicio attuata dalla televisione “LA7”, trasmissione “DiMartedì” del 6 giugno ore 21, in quanto sono stati intervistati solo tre candidati su nove totali*». L’esponente ha chiesto, pertanto, “*che la testata in oggetto provveda a sanare lo squilibrio entro il 9 giugno 2017*”;

VISTO l’esposto pervenuto il 7 giugno 2017 dalla sig.ra Caterina Betti, in rappresentanza del soggetto politico “*Riscossa Italia*”, nei confronti della società LA7 per la presunta violazione delle norme in materia di *par condicio* nella medesima trasmissione “*DiMartedì*” del 6 giugno 2017 in quanto la trasmissione non avrebbe coinvolto nel confronto politico realizzato tra i candidati a sindaco di Genova, il candidato di “*Riscossa Italia*”, sig. Marco Mori;

VISTE le memorie trasmesse dalla società LA7 in riscontro alle richieste di controdeduzioni formulate dall’Autorità con riferimento agli esposti nelle quali si rileva, in sintesi, quanto segue:

- la delibera n. 169/17/CONS, relativa alla disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l’elezione diretta dei sindaci e dei Consigli comunali, nonché dei Consigli



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

circostrizionali, fissate per il giorno 11 giugno 2017, definisce correttamente le finalità e l'ambito di applicazione della delibera chiarendo che la stessa si applica *“nei confronti delle emittenti che esercitano l'attività di radiodiffusione televisiva e sonora privata e della stampa quotidiana e periodica negli ambiti territoriali interessati dalla consultazione”*; la delibera precisa altresì all'art. 3 che le disposizioni *“non si applicano ai programmi e alle trasmissioni destinati ad essere trasmessi esclusivamente a livello nazionale o in ambiti territoriali nei quali non è prevista alcuna consultazione elettorale”*;

- in relazione alla puntata del 30 maggio u.s. di *“DiMartedì”* la società LA7 ritiene di aver rispettato pienamente le prescrizioni di legge e regolamentari in materia, avendo intervistato brevemente i tre principali candidati a sindaco di Palermo (centrodestra, centrosinistra e M5S), per poco più di un minuto a testa e prevedendo una pari durata per ognuno dei tre. Al contempo, si è avuta premura di citare i tre candidati *“minori”*, nominati dal dott. Floris e contestualmente rappresentati graficamente con un cartello in sovraimpressione che citava il nome, la lista, il simbolo di appartenenza e la fotografia del volto, per una più chiara lettura e identificazione da parte dei telespettatori;
- in relazione alla puntata del 6 giugno u.s. di *“DiMartedì”* la società LA7 ritiene di aver rispettato pienamente le prescrizioni di legge e regolamentari in materia, avendo intervistato brevemente i tre principali candidati a sindaco di Genova (centrodestra, centrosinistra e M5S). Al contempo, si è avuta premura di citare gli altri sei candidati *“minori”*, nominati dal dott. Floris e contestualmente rappresentati graficamente con cartelli in sovraimpressione che citavano il nome, la lista, il simbolo di appartenenza e la fotografia del volto di ciascuno dei candidati, per una più chiara lettura e identificazione da parte dei telespettatori;
- se venisse imposto alle emittenti nazionali l'obbligo di dare voce in egual misura a tutti i candidati di un'elezione locale, a prescindere dalla rilevanza politica e giornalistica degli stessi, si avrebbe come evidente conseguenza l'impossibilità per una trasmissione di rete nazionale di affrontare in modo giornalisticamente valido la tematica delle elezioni locali. Oltre che ad una chiara violazione dei diritti che discendono dall'art. 21 della Costituzione, una simile impostazione lungi dal favorire la circolazione delle informazioni legate alle elezioni locali, ne causerebbe il blocco, con conseguenze paradossali e negative sia dal punto di vista di una corretta informazione, sia dal punto di vista della partecipazione al voto;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 3 del *Testo unico* sono principi fondamentali del sistema radiotelevisivo la garanzia della libertà e del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, l'obiettività, la completezza, la lealtà e l'imparzialità dell'informazione e che, ai sensi del successivo art. 7, l'attività di informazione radiotelevisiva costituisce un servizio di interesse generale che deve garantire la presentazione veritiera dei fatti e degli avvenimenti, in modo tale da favorire la libera formazione delle opinioni e l'accesso di tutti i soggetti politici alle trasmissioni



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

di informazione e di propaganda elettorale in condizioni di parità di trattamento e di imparzialità, nelle forme e secondo le modalità indicate dalla legge;

CONSIDERATO che con la sentenza n. 155 del 24 aprile/7 maggio 2002 la Corte Costituzionale, nel pronunciarsi sulla legittimità costituzionale della legge n. 28 del 2000, ha posto in rilievo come *“il diritto all’informazione, garantito dall’art. 21 della Costituzione, venga qualificato e caratterizzato, tra l’altro, sia dal pluralismo delle fonti cui attingere conoscenze e notizie - così da porre il cittadino in condizione di compiere le proprie valutazioni avendo presenti punti di vista e orientamenti culturali e politici differenti - sia dall’obiettività e dall’imparzialità dei dati forniti, sia infine dalla completezza, dalla correttezza e dalla continuità dell’attività di informazione erogata”* e che *“il diritto alla completa ed obiettiva informazione del cittadino appare dunque tutelato in via prioritaria soprattutto in riferimento a valori costituzionali primari, che non sono tanto quelli [...] della pari visibilità dei partiti, quanto piuttosto quelli connessi al corretto svolgimento del confronto politico su cui in permanenza si fonda [...] il sistema democratico”*. In base a tali criteri la Corte ha osservato come le regole più stringenti che valgono per la comunicazione politica non si attagliano *“alla diffusione di notizie nei programmi di informazione”*. La Corte Costituzionale ha sottolineato in proposito che l’art. 2 della legge n. 28 del 2000 non comporta la trasposizione dei criteri dettati per la comunicazione politica nei programmi di informazione *“che certamente costituiscono un momento ordinario, anche se tra i più caratterizzanti dell’attività radiotelevisiva”*, e ha soggiunto che *“l’espressione diffusione di notizie va [...] intesa, del resto secondo un dato di comune esperienza, nella sua portata più ampia, comprensiva quindi della possibilità di trasmettere notizie in un contesto narrativo-argomentativo ovviamente risalente alla esclusiva responsabilità della testata”*;

CONSIDERATO pertanto che la rappresentazione delle diverse posizioni politiche nei programmi appartenenti all’area dell’informazione non è regolata, a differenza della comunicazione politica, dal criterio della ripartizione matematicamente paritaria degli spazi attribuiti, ma deve conformarsi al criterio della parità di trattamento, il quale va inteso propriamente, secondo il consolidato orientamento dell’Autorità, nel senso che situazioni analoghe debbano essere trattate in maniera analoga. Ciò al fine di assicurare in tali programmi l’equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche ed il corretto svolgimento del confronto politico su cui si fonda il sistema democratico, nel rispetto dell’autonomia editoriale e giornalistica e della correlazione dell’informazione ai temi dell’attualità e della cronaca politica;

CONSIDERATO che a norma dell’art. 5 della legge n. 28/2000 la Commissione per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni definiscono i criteri specifici ai quali, fino alla chiusura delle operazioni di voto, debbono conformarsi la Concessionaria pubblica e le emittenti radiotelevisive private nei programmi di informazione, al fine di garantire la parità di trattamento, l’obiettività, la completezza e l’imparzialità dell’informazione;



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

CONSIDERATO che i criteri specifici in materia di informazione da applicare alla campagna per le elezioni amministrative sono stati definiti, per le emittenti private, con la deliberazione dell'Autorità n. 169/17/CONS del 18 aprile 2017 e, per la concessionaria pubblica, con il provvedimento 27 aprile 2017 della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi;

CONSIDERATO che le consultazioni per l'elezione diretta dei Sindaci e dei consigli comunali fissate per il giorno 11 giugno 2017, con turno di ballottaggio al 25 giugno 2017, interessano meno di un quarto dell'intero corpo elettorale nazionale e che, pertanto, le disposizioni finalizzate a dare attuazione ai principi del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della completezza del sistema radiotelevisivo, nonché ai diritti riconosciuti ai soggetti politici dagli artt. 4 e 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si applicano solo nei territori interessati dal voto;

CONSIDERATO, cionondimeno, che nel proprio provvedimento, all'art. 1, comma 4, l'Autorità ha ravvisato l'esigenza di chiarire che resta fermo per le emittenti nazionali l'obbligo del rispetto dei principi generali in materia di informazione e di tutela del pluralismo, come enunciati negli artt. 3 e 7 del *Testo unico* dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, nella legge 22 febbraio 2000, n. 28 e nei relativi provvedimenti e che, in particolare, “[...] nei telegiornali e nei programmi di approfondimento informativo, qualora in essi assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politico-elettorali attinenti alle consultazioni oggetto del presente provvedimento, sono tenuti a garantire la più ampia ed equilibrata presenza ai diversi soggetti politici competitori”;

ESAMINATI i dati di monitoraggio relativi al programma “*DiMartedì*” in onda su LA7;

RILEVATO che il programma ha dedicato uno spazio alle elezioni amministrative della città di Palermo nella puntata del 30 maggio 2017 e uno spazio alle elezioni amministrative della città di Genova nella puntata del 6 giugno 2017;

RILEVATO che dalla visione delle trasmissioni del programma “*DiMartedì*” del 30 maggio 2017 e del 6 giugno 2017 è emerso quanto segue:

- nella trasmissione del 30 maggio è stato dedicato uno spazio di circa 6 minuti alle elezioni amministrative di Palermo. In particolare, in trasmissione sono stati presenti tre candidati: Leoluca Orlando (sindaco uscente, candidato per il centrosinistra sostenuto da sette liste tra cui Sinistra Comune e Democratici popolari) che ha impegnato un tempo di parola di 1 minuto e 15 secondi, Ugo Forello (candidato del Movimento 5 Stelle) che ha impegnato un tempo di parola di 1 minuto e 45 secondi e Fabrizio Ferrandelli (candidato per il centrodestra sostenuto da sette liste tra cui Forza Italia e I Coraggiosi) che ha impegnato un tempo di parola di 1 minuto e 55 secondi. Il conduttore, Giovanni Floris, prima di dare voce ai candidati presenti, ha ricordato i nomi e le liste degli altri tre candidati a sindaco (Ciro Lomonte “*Sicilia Libera*”,



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

Ismaele La Vardera “Lega” e “Fratelli d’Italia”, Nadia Spallitta “Verdi”), mentre contestualmente compariva una schermata contenente le stesse informazioni, oltre le foto dei tre candidati;

- nella trasmissione del 6 giugno, alle 22:50 circa, è stato dedicato uno spazio di circa 5 minuti alle elezioni amministrative di Genova. In particolare sono stati presenti in trasmissione tre candidati: Giovanni Crivello (candidato per il centrosinistra, sostenuto da quattro liste tra cui il Partito Democratico), che ha impegnato un tempo di parola di 1 minuto e 6 secondi, Luca Pirondini (candidato del Movimento 5 Stelle) che ha impegnato un tempo di parola di 1 minuto e 4 secondi, e Marco Bucci (candidato per il centrodestra, sostenuto da cinque liste tra cui Forza Italia) che ha fruito di un tempo di parola di 1 minuto e 5 secondi. Il conduttore, prima di dare voce ai candidati presenti, ha ricordato i nomi e le liste degli altri sei candidati a sindaco (Marika Cassimatis “Lista Kassimatis”, Paolo Putti “Lista Chiamami Genova”, Marco Mori “Lista Riscossa Italia”, Stefano Arrighi “Lista Il popolo della famiglia”, Arcangelo Maria Merella “Lista Genovesi siamo”, Cinzia Ronzitti “Partito comunista dei lavoratori”), mentre contestualmente compariva una schermata contenente le stesse informazioni, oltre le foto dei sei candidati;

CONSIDERATO che il rispetto del principio della parità di trattamento nei programmi appartenenti all’area dell’informazione deve essere valutato tenuto conto dell’autonomia editoriale e giornalistica dell’emittente, come garantita dall’art. 21 della Costituzione, ferma l’esigenza di assicurare un equilibrato accesso e pari opportunità a tutti i candidati alla carica di Sindaco nel medesimo Comune;

CONSIDERATO che i confronti tra i candidati alla carica di Sindaco sono tali da catturare con decisione l’attenzione dei telespettatori, a maggior ragione se trasmessi negli ultimi giorni della campagna elettorale e richiedono che sia attuata un’effettiva parità di trattamento al fine di non determinare situazioni di vantaggio per determinate forze politiche o determinati competitori elettorali, ancorché l’Autorità abbia ribadito in più occasioni come il rispetto del principio della parità di trattamento non possa essere valutato in relazione alla messa in onda di una sola trasmissione;

CONSIDERATO inoltre, anche in relazione al numero di candidati alla carica di Sindaco per i Comuni interessati dal voto dell’11 giugno 2017, che ai fini della valutazione del rispetto del pluralismo sull’emittenza televisiva nazionale, l’Autorità deve tenere conto, anche nella fase successiva alla presentazione delle candidature, del grado di rappresentatività della lista unitamente al numero di circoscrizioni in cui la lista presenta candidati;

RILEVATO, dall’esame dei dati di monitoraggio riferiti al programma “DiMartedì” che solo le trasmissioni del 30 maggio e del 6 giugno hanno dedicato spazio rispettivamente ai candidati alla carica di Sindaco dei Comuni di Palermo e di Genova e che, in ciascuna occasione, solo tre candidati hanno fruito di tempo di parola mentre degli altri è stata data notizia dal conduttore;



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

RITENUTO, ai fini della completezza dell'informazione diffusa dal programma, che lo stesso abbia assicurato agli utenti, in vista del voto, un'adeguata rappresentazione dei candidati in competizione per la carica di Sindaco ai Comuni di Palermo e di Genova anche in considerazione del complessivo spazio esiguo dedicato al voto in tali città;

RITENUTO comunque di dover richiamare l'attenzione della società LA7 S.p.A. sull'esigenza di assicurare nei programmi di informazione diffusi, qualora in essi assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politico-elettorali attinenti una campagna elettorale in corso indipendentemente dall'ambito territoriale interessato dal voto - laddove l'informazione diffusa investa specifiche aree territoriali interessate dalla consultazione - il rispetto dei principi di completezza, imparzialità e, in particolare, della parità di trattamento nonché un equilibrato accesso e pari opportunità a tutti i candidati alla carica di Sindaco nel medesimo Comune;

UDITA la relazione del Presidente;

### **DELIBERA**

l'archiviazione dell'esposto nei termini di cui in motivazione.

La presente delibera è notificata alla società LA7 S.p.A. ed è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 12 giugno 2017

**IL PRESIDENTE**  
Angelo Marcello Cardani

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Riccardo Capecchi